

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 IN SEDUTA DEL 29/04/2010

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO RELATIVO AL RIORDINO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI DEGLI SPAZI ACQUEI, DEGLI ORMEGGI E DEGLI APPRODI NEL CANAL VENA.

L'anno 2010, addì ventinove del mese di aprile alle ore 16.35 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria di 1 convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	TIOZZO PAGIO Romano	Sindaco	X	
2	VIANELLO Giorgio	Presidente	X	
3	BOSCOLO ZEMELO Massimo	Vice Presidente	X	
4	MANTOVAN Mauro	Vice Presidente		X
5	SALVAGNO Maurizio	Consigliere Anziano	X	
6	MANTOVAN Brunetto	Consigliere		X
7	DA RE Andrea	Consigliere	X	
8	BOSCOLO PALO Giuseppe	Consigliere		X
9	COMPARATO Andrea	Consigliere	X	
10	APRILE Massimo	Consigliere	X	
11	DI GIOVANNI Giovanni	Consigliere	X	
12	MARANGON Pierluigi	Consigliere		X
13	BOSCOLO COCUCCIA Guerino	Consigliere	X	
14	PENZO Giuseppe	Consigliere	X	
15	BOSCOLO CHIO BISTO Roberto	Consigliere	X	
16	SCARPA Gianfranco	Consigliere	X	
17	CASSON Giuseppe	Consigliere	X	
18	TIOZZO CAENAZZO Massimiliano	Consigliere	X	
19	MARANGON Sandro	Consigliere	X	
20	DOLFIN Marco	Consigliere	X	
21	GORINI Marcello	Consigliere	X	
22	BULLO Claudio	Consigliere	X	
23	MANCINI Massimo	Consigliere		X
24	DONIN Renzo	Consigliere	X	
25	GIBIN Fabiano	Consigliere		X
26	GUARNIERI Fortunato	Consigliere	X	
27	FORNARO Dario	Consigliere	X	
28	VARISCO Giorgio	Consigliere	X	
29	DIANIN Silvano	Consigliere		X
30	VARAGNOLO Sandro	Consigliere	X	
31	TIOZZO FASIOLO Lucio	Consigliere	X	
			24	7

Partecipa alla seduta il Sig. Gerlando Gibilaro Segretario Generale del Comune.

Il Sig. VIANELLO Giorgio nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri , , , invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

premesso che nel territorio comunale vige il regolamento approvato ed adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 27/11/01, che disciplina il riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei, degli ormeggi, degli approdi e della conseguente circolazione e mobilità nel Canal Vena;

atteso che lo stesso ed i suoi allegati di progetto risultano di fatto superati per molti aspetti a seguito delle modifiche strutturali, conseguenti ai lavori di risanamento e di rifacimento, quali in particolare gli interventi di difesa dell'Insula di Chioggia, che hanno interessato e che stanno, a tutt'oggi, interessando le fondamenta e le rive di tale canale;

ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al richiamato regolamento che consentano non solo di superare le carenze suindicate, ma altresì di studiare in maniera dinamica, puntuale ed attuale la situazione delle occupazioni degli spazi e della viabilità nel canale offrendo, nel contempo, la possibilità alle attività economiche che insistono sullo stesso di svilupparsi imprenditorialmente, perseguendo il fine pubblico di una gestione ottimale del Canal Vena nel suo complesso;

visto l'elaborato predisposto dal Servizio competente e ritenuto adeguato in relazione agli obiettivi prefissati, nonché in relazione al particolare contesto territoriale interessato;

visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18/08/00, n. 267;

visto lo Statuto comunale;

vista la determinazione Sindacale n. 11/2009 che assegna gli incarichi di direzione ai Dirigenti;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Preso atto:

- della richiesta di rinvio formulata dal Consigliere Aprile Massimo e respinta dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 4 (Di Giovanni Giovanni, Varisco Giorgio, Boscolo Chio Bisto Roberto, Donin Renzo), contrari 13 (Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo Palo Giuseppe, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Tiozzo Massimiliano, Varagnolo Sandro), astenuti 5 (Penzo Giuseppe, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Aprile Massimo, Scarpa Gianfranco), espressi mediante sistema computerizzato, su 22 Consiglieri presenti;
- del seguente emendamento prot. n. 8355 del 18.02.2010: il periodo dopo il punto 8), dell'art. 1): *"I sopraelencati criteri di priorità sono relativi esclusivamente agli spazi acquei per i quali è prevista l'assegnazione in concessione, così come identificati nella planimetria del canale."* sia spostato dopo il punto 3) della lettera m) dello stesso articolo 1; presentato e successivamente ritirato in corso di seduta dal Consigliere Scarpa Gianfranco, munito del seguente parere espresso dal dirigente del settore dott. Michele Tiozzo: si esprime parere tecnico **sfavorevole** in

quanto il periodo emendato dal Consigliere Comunale e riferibile ai soli criteri per l'emanazione del bando (lett. h, art. 1) e non le restanti lettere dell'art. 1.

- del seguente emendamento prot. n. 8355 del 18.02.2010: il periodo della lettera m) dell'art. 1) venga riscritto nel seguente modo: “*definire i seguenti criteri di base per il rilascio da parte dell'Ente Gestore di un numero massimo di 3 (tre) concessioni di spazi acquei ad uso esclusivo e strumentale di pubblici esercizi ai sensi della L.R. n. 29/2007*”; presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco, munito del seguente parere espresso dal dirigente del settore dott. Michele Tiozzo: si esprime parere tecnico **favorevole**. Trattasi di scelta discrezionale del Consiglio Comunale. **RESPINTO** dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 4 (Scarpa Gianfranco, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino), contrari 15 (Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo Palo Giuseppe, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Tiozzo Massimiliano, Di Giovanni Giovanni, Varagnolo Sandro, Fornaro Dario), astenuti 2 (Aprile Massimo e Donin Renzo), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;
- del seguente emendamento prot. n. 9154 del 23.02.2010: modificare il 2° comma dell'art. 3) nel seguente modo: “*L'aggiornamento della planimetria del canale è soggetto ad approvazione da parte della Giunta Comunale, previa visione, discussione ed approvazione della commissione consiliare competente*”; presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco, munito del seguente parere espresso dal dirigente del settore dott. Michele Tiozzo: si esprime parere tecnico **sfavorevole** in quanto la proposta risulterebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 24 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari secondo cui queste ultime hanno “funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio”. Emendamento non posto in votazione in quanto il Consiglio Comunale non ha ritenuto di superare il parere sfavorevole del dirigente competente.

Tutto ciò premesso, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo Palo Giuseppe, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Di Giovanni Giovanni, Varagnolo Sandro, Penzo Giuseppe, Gibin Fabiano, Casson Giuseppe, Tiozzo Caenazzo Massimiliano, Scarpa Gianfranco, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo.

con voti favorevoli 16, contrari //, astenuti 6 (Gibin Fabiano, Penzo Giuseppe, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo, Boscolo Chio Bisto Roberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 22 Consiglieri presenti;

DELIBERA:

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto,

1) di approvare le modifiche apportate al regolamento “Riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei, degli ormeggi e degli approdi nel Canal Vena”, approvato ed adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 27/11/01, come da elaborato predisposto dal Servizio Commercio ed allegato al presente atto;

2) di dare, conseguentemente, mandato al Dirigente del Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Altresì, il Presidente pone in votazione la seguente risoluzione presentata dal Consigliere Varagnolo Sandro:

Premesso che la presente proposta di delibera, "Approvazione dell'aggiornamento del regolamento relativo al Riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei, degli ormeggi e degli approdi nel canal Vena", all'Art 1 paragrafo "h" prevede una scaletta di precedenza, e che nella stessa, i pescatori professionisti sono posti al secondo posto, cioè dopo ai legittimi possessori di regolare licenza.

Visto la particolare necessità di alcune categorie di pescatori della cosiddetta "piccola pesca" e con particolare riferimento ai "molecanti", la quale tradizione è indissolubilmente legata al canal vena ed alla nostra cultura locale.

Visto le notevoli difficoltà che questa categoria, in via di estinzione, ha nel suo complesso, per mantenere attiva una pesca così tipica e articolata, che necessita di ormeggi in zone limitrofi ai vivai detti "vieri" e che questi devono essere raggiunti più volte al giorno dalle imbarcazioni.

Considerato che detta categoria di pescatori ha normalmente in dotazione barche tipiche della nostra cultura marinaresca, previste al terzo posto del regolamento in oggetto, e che vi sono prove della collocazione storica in tutto il canal vena con particolare persistenza sul canale Perottolo.

Che il Comune di Chioggia ha nei suoi progetti la realizzazione di un museo galleggiante nella zona antistante il museo della Laguna Sud, con l'intento di esporre barche tipiche ma soprattutto la cultura peschereccia cioè la cultura Chioggiotta.

Che i pescatori molecanti a pieno titolo rappresentano una testimonianza antichissima di questa nobile arte e secolare tradizione, e quindi il loro lavoro è proprio ciò che si prefigge di divulgare e in parte rappresentare il nostro museo cittadino.

Tutto ciò premesso

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

A prevedere e quindi autorizzare in via prioritaria, compatibilmente con il prospetto galleggiante della laguna sud, le imbarcazioni dei pescatori professionisti "molecanti" lungo tutto il canal Vena ma in particolare, nello spazio acqueo consequenziale a quello già assegnato al museo della laguna sud, nel tratto finale del canal Vena verso il bacino del Lusenzo, che risulta idoneo e complementare al progetto del museo galleggiante e agli intenti perseguiti dalle passate e presenti amministrazioni comunali riguardo alla conservazione dei luoghi tipici nel rispetto della cultura locale e della valorizzazione turistica della città.

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo Palo Giuseppe, Dolfìn Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Di Giovanni Giovanni, Varagnolo Sandro, Penzo Giuseppe, Gibin Fabiano, Casson Giuseppe, Tiozzo Caenazzo Massimiliano, Scarpa Gianfranco, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 16 , contrari 1 (Scarpa Gianfranco), astenuti 4 (Gibin Fabiano, Penzo Giuseppe, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti, **APPROVA** la risoluzione presentata dal Consigliere Varagnolo Sandro.

Altresì, il Presidente pone in votazione la seguente risoluzione presentata dal Consigliere Penzo Giuseppe:

A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del regolamento relativo al riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei, degli ormeggi e degli approdi nel Canal Vena,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA**

il Sindaco e la Giunta per un confronto futuro in commissione consiliare competente per affrontare i punti critici e proporre al Consiglio eventuali modifiche migliorative.

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Da Re Andrea, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Tiozzo Massimiliano, Casson Giuseppe, Gibin Fabiano, Penzo Giuseppe, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo, Dolfin Marco, Gorini Marcello.

IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti, espressi mediante sistema computerizzato, su 14 Consiglieri presenti, **APPROVA** la risoluzione presentata dal Consigliere Penzo Giuseppe.

**RIORDINO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI
DEGLI SPAZI ACQUEI, DEGLI ORMEGGI E DEGLI APPRODI NEL CANAL VENA**

REGOLAMENTO

*(approvato con delibera del Consiglio Comunale del 27/11/01 n.117, successivamente modificato
con delibera del Consiglio Comunale del n.)*

INDICE

- ART. 1 FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 2 CIRCOLAZIONE**
- ART. 3 SPAZI ACQUEI**
- ART.4 PALI DI ORMEGGIO**
- ART. 5 SEGNALETICA**
- ART. 6 CONCESSIONI SPAZI ACQUEI**
- ART. 7 GESTIONE DELLO SPAZIO ACQUEO**
- ART. 8 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 9 COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE GESTORE**
- ART. 10 IMBARCAZIONI**
- ART. 11 REVOCA CONCESSIONE SPAZIO ACQUEO**
- ART. 12 SANZIONI**
- ART. 13 ORDINANZE**
- ART.14 NORME TRANSITORIE**

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina il riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei, degli ormeggi, degli approdi e della conseguente circolazione nel Canal Vena, gestito direttamente dall'Amministrazione comunale o dalla stessa affidato ad un soggetto terzo.

Sono soggetti al presente regolamento tutti i mezzi atti alla circolazione nel canale, siano essi natanti, imbarcazioni tipiche e tradizionali o galleggianti che vengono definiti con un unico termine: "imbarcazioni".

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) regolamentare la navigabilità del canale con limitazioni di velocità e apposita segnaletica;
- b) vietare il transito, l'attracco e l'ormeggio alle imbarcazioni con potenza superiore a 40 Cv, e/o con dimensioni superiori a mt.8.00 fuori tutto, ad eccezione dei mezzi adibiti al servizio pubblico, della polizia e autorizzati per motivi di interesse pubblico e delle barche tradizionali dotate di concessione all'ormeggio;
- c) individuare lungo i vari tratti di canale, le superfici degli spazi acquei da adibire ad ormeggio delle imbarcazioni che dovranno avere dimensioni adeguate agli spazi stessi e da adibire a piattaforme galleggianti ed amovibili per la collocazione di tavoli, sedie e ombrelloni a servizio esclusivo e strumentale di pubblici esercizi ai sensi della L.R. n.29/07;
- d) individuare le aree di particolare pregio paesaggistico ove prevedere la possibilità di ormeggio gratuito alle imbarcazioni tradizionali in legno con caratteristiche tipiche della laguna veneta di cui all'art. 10;
- e) individuare le aree di particolare pregio paesaggistico ove prevedere la possibilità di ormeggio di sole imbarcazioni a vela;
- f) individuare appositi spazi acquei per gli ormeggi pubblici e per gli attracchi temporanei;
- g) delimitare spazi di ormeggio ed attracco in prossimità di fabbricati di particolare pregio architettonico e di particolare valenza storica e le tipologie dei pali in legno da utilizzare su tutto il canale;
- h) definire i seguenti criteri di base per la formulazione da parte dell'Ente gestore di un bando pubblico per l'assegnazione degli spazi acquei per le imbarcazioni secondo il seguente ordine di priorità:
 1. titolari di concessioni già rilasciate in regola con i pagamenti della tassa o del canone;
 2. pescatori professionisti in possesso di regolare licenza di pesca di tipo "A" per acque interne, rilasciata dall'Ufficio Pesca della Provincia;
 3. proprietari di imbarcazioni tipiche e/o tradizionali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: tartana, bragozzo, bragagna, puparin, batelo da pisso, mozzeto, bateluccio, tartanella, sandalo alla chioggiotta, verigola, topo);
 4. proprietari di imbarcazioni residenti nelle unità immobiliari con accesso esistente diretto sul canale;
 5. proprietari di imbarcazioni residenti nelle unità immobiliari direttamente prospicienti sul fronte del canale o sulla corrispondente fondamenta;
 6. assegnazione degli spazi acquei ai proprietari di imbarcazioni residenti nelle unità immobiliari esistenti, lungo la calle più vicina allo spazio acqueo richiesto, con ordine di priorità decrescente dalla fondamenta est del canale verso est, dalla fondamenta ovest del canale verso ovest, calcolando la distanza dal filo della riva all'asse del portone d'ingresso delle rispettive unità immobiliari di residenza;
 7. assegnazioni ai residenti nel centro storico di Chioggia così come perimetrato dal P.R.G. vigente;
 8. altri residenti nel Comune di Chioggia a sorteggio.

I sopraelencati criteri di priorità sono relativi esclusivamente agli spazi acquei per i quali è prevista l'assegnazione in concessione, così come identificati nella planimetria del Canale;

- h) stabilire i tempi di validità della concessione e gli obblighi del concessionario;
- i) stabilire il materiale utilizzabile per le attrezzature di attracco;
 - l) per quanto non previsto nel presente Regolamento, ed ove non in contrasto con lo stesso, valgono le vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare e quanto previsto nel Codice della Navigazione e relativi Regolamenti di esecuzione;
 - m) definire i seguenti criteri di base per il rilascio da parte dell'Ente gestore di concessioni di spazi acquei ad uso esclusivo e strumentale di pubblici esercizi ai sensi della L.R. n.29/07:
 - 1) la ditta richiedente avrà la priorità nell'occupazione dello spazio acqueo antistante la propria attività, in misura pari all'estensione dell'unità immobiliare in cui ha sede l'esercizio;
 - 2) la concessione potrà estendersi fino all'esaurimento dell'area antistante l'unità edilizia. Qualora nella stessa unità edilizia siano presenti più esercizi (tutti interessati all'occupazione di spazio acqueo), ognuno di questi manterrà il diritto ad occupare l'area antistante il proprio esercizio, l'estensione delle concessioni avverrà sulla base di accordo fra le ditte interessate o, in assenza, attraverso una equa divisione delle aree disposta dall'Ente gestore;
 - 3) l'assegnazione di spazi acquei potrà estendersi su aree antistanti altri esercizi commerciali in assenza di richiesta da parte degli stessi.

Art. 2 - Circolazione

La velocità massima consentita nel Canal Vena, per le imbarcazioni a motore, è di 5 Km/h. In ogni caso i conducenti delle imbarcazioni a motore devono navigare limitando la velocità, la produzione del moto ondoso e lo spostamento dell'acqua restia, in modo tale da non arrecare danni a persone e cose, in particolare nelle situazioni di:

- a) incrocio con altre imbarcazioni, specie se condotte a remi;
- b) in prossimità di imbarcazioni all'ormeggio o impegnate in operazioni di imbarco, sbarco persone o carico - scarico merci;
- c) in presenza di lavori di ripristino di edifici, rive o fondamenta, in occasione di lavori marittimi;
- d) scarsa visibilità;
- e) acqua alta e bassa marea;

I conducenti delle imbarcazioni a motore devono evitare brusche e violente accelerazioni in marcia avanti e/o indietro per ridurre le turbolenze che smuovono i fondali e creano forzati movimenti d'acqua nelle murature delle rive o degli edifici.

Le imbarcazioni che circolano nel canale dovranno tenere la propria destra e dare la precedenza alle imbarcazioni a remi.

Lungo il canale è vietato il transito a rimorchio, salvo il caso di trasferimento di imbarcazioni a motore in stato di avaria.

Prima di scambiarsi nei punti malagevoli o di visibilità ridotta, in prossimità d'incroci, ogni conducente è tenuto a rallentare e a richiamare l'attenzione degli altri conducenti, facendo uso di segnali acustici o della voce, e nelle ore notturne di segnali luminosi.

Il conducente è tenuto a far segno con la mano a coloro che lo seguono quando la propria imbarcazione rallenti o debba fermarsi, ovvero debba cambiare direzione.

Le imbarcazioni in uscita dal Canal Vena debbono dare la precedenza alle altre imbarcazioni;

Negli incroci di rotta ha la precedenza l'imbarcazione che viene da destra;

Con le maree superiori o uguali a m. 1.10 è vietata la circolazione alle imbarcazioni a motore lungo il canale.

E' fatto obbligo ai conducenti di imbarcazioni a motore di spegnere il motore non appena attraccino o sostino nel canale.

E' vietato sorpassare. Le imbarcazioni devono avanzare in un'unica fila evitando di procedere affiancate.

Le segnalazioni acustiche sono proibite, tranne nei casi di pericolo, incrocio, necessità di manovra, nebbia e scarsa visibilità.

Le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e Pronto Intervento solo ed esclusivamente quando circolano per motivi di servizio, con carattere d'urgenza con sirena inserita o con equivalente segnale di emergenza, hanno libero transito e precedenza assoluta in tutto il canale.

E' vietata la sosta in spazi acquei entro 3 metri dall'intersezione di vie d'acqua.

E' vietata la sosta e l'ingombro sotto le arcate dei ponti e dove il canale non lo consenta al fine di garantire il normale transito di navigazione.

E' vietato il transito, l'attracco e l'ormeggio alle imbarcazioni con motori principali di qualsiasi tipo con potenza superiore a 40 Cv anche se circolanti con motori ausiliari inferiori o pari a 40 Cv e/o con dimensioni superiori a mt. 8.80 fuori tutto, ad eccezione dei mezzi adibiti a servizio pubblico, della polizia e autorizzate per motivi di interesse pubblico, delle barche tradizionali dotate di concessione all'ormeggio, delle imbarcazioni per ormeggio temporaneo turisti, per ormeggio temporaneo ristoro, per ormeggio provvisorio privilegiato, per ormeggio carico-scarico e ormeggio pescherecci.

E' vietata la sosta negli appositi spazi ove è consentito l'ormeggio temporaneo per lo scarico /carico che dovrà avvenire con l'obbligo di conducente a bordo anche durante il tempo della fermata.

Art. 3 - Spazi acquei.

Per occupare stabilmente uno spazio acqueo nel canale è necessaria la concessione rilasciata dall'Ente gestore. Le concessioni sono delimitate come da apposito elaborato grafico, oggetto di eventuale revisione con cadenza semestrale da parte dell'Ente gestore.

L'aggiornamento della planimetria del canale è soggetto ad approvazione da parte della Giunta Comunale.

S'intende spazio acqueo la porzione d'acqua occupata da una sola imbarcazione, indipendentemente dalle sue dimensioni, ormeggiata a mezzo di n. 4 pali (anche promiscui con lo specchio acqueo adiacente) e attrezzature atte ad assorbire le variazioni di marea ed eventuale moto ondoso.

Gli spazi acquei devono rimanere liberi da qualsiasi opera provvisoria, con l'esclusione di quelli in doppia fila paralleli al filo della riva e quelli appositamente contrassegnati nella tavola di progetto, per i quali sarà previsto un pontile galleggiante con rivestimento in legno per l'accesso alle imbarcazioni.

I pontili galleggianti saranno autorizzati contestualmente al rilascio della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo.

Gli spazi acquei saranno concessi in modo da lasciare sufficiente spazio per la circolazione, entro le zone individuate nella planimetria di progetto.

Sono previsti lungo il canale approdi pubblici denominati ormeggi provvisori privilegiati, meglio identificati nella medesima planimetria, con sosta consentita solo il tempo necessario allo sbarco o imbarco delle persone, solo quando gli stessi non siano utilizzati per manifestazioni pubbliche.

Per l'occupazione di spazi acquei prospicienti ad abitazioni con muratura perimetrale diretta sul canale e situate a piano terra con fori-finestra, è necessario il nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare corrispondente richiesto all'Ente gestore.

L'Ente gestore, quando ricorrono motivi di sicurezza, di pubblico interesse, di viabilità, può modificare o revocare qualsiasi concessione di spazio acqueo, senza che il concessionario abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.

L'Ente gestore può ordinare la rimozione e l'asporto di ogni imbarcazione senza la prescritta concessione all'ormeggio e la demolizione di opere, sia fisse che precarie, che risultino occupare spazi acquei senza essere state autorizzate.

In tali casi la rimozione dell'imbarcazione e/o la demolizione delle opere saranno a cura e spese del responsabile e dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e diffida da parte dell'Ente gestore. Nel caso di inottemperanza l'Ente gestore provvederà alla rimozione e/o demolizione forzata ponendo in ogni caso le spese sostenute a carico del responsabile.

Tutte le opere fisse o precarie non previste o non conformi alla concessione dello spazio acqueo, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario entro 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e diffida da parte dell'Ente gestore. Nel caso di inadempienza l'Ente gestore provvederà alla revoca della concessione e successivamente alla rimozione delle opere ponendo in ogni caso le spese sostenute a carico dei soggetti responsabili.

Per la protezione delle imbarcazioni è fatto obbligo l'utilizzo di appositi teli. E' comunque vietato l'utilizzo di altri tipi di materiale.

Ad ogni concessionario di spazio acqueo l'Ente gestore rilascerà apposite targhe di identificazione, a spese del concessionario, che dovranno essere applicate all'imbarcazione ed al palo d'ormeggio con posizione nord, adiacente la riva.

Gli spazi acquei identificati nella planimetria come punti di ormeggio temporaneo per barche turisti e/o finalizzate ad escursioni turistiche, ristoro, scarico-carico sono da considerarsi di uso pubblico gratuito.

Gli spazi acquei identificati nella planimetria come punti di ormeggio per pescherecci sono assegnati mediante apposita autorizzazione provvisoria di durata annuale su apposita domanda da rinnovare annualmente. Le assegnazioni avverranno sulla base del verificato uso storico e attuale di tali spazi.

Gli spazi acquei, identificati nella planimetria, di pertinenza del museo civico dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'ormeggio di imbarcazioni storiche secondo i programmi propri dell'attività museale.

Art.4 - Pali di ormeggio

Il posizionamento dei pali di ormeggio negli spazi acquei in concessione e dei pali adiacenti ai fabbricati di particolare valore architettonico e/o che delimitano gli spazi acquei per ormeggio temporaneo barche turisti e/o finalizzate ad escursioni turistiche, ormeggio temporaneo ristoro, ormeggio provvisorio privilegiato e le concessioni per barche tradizionali viene effettuato a cura dell'Ente gestore, sui quali lo Stesso mantiene ed esercita il diritto di proprietà.

I pali di ormeggio, in legno e di colore bianco e rosso, dovranno avere caratteristiche strutturali conformi alle specifiche tecniche eventualmente indicate dalle Autorità competenti e a quanto disposto dal Codice della navigazione.

Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del concessionario, mentre le spese di straordinaria amministrazione nonché di sostituzione dei pali di ormeggio sono a carico dell'Ente gestore.

Art. 5 - Segnaletica

Alle entrate del canale è posizionato apposito cartello, a sfondo bianco con bordo e testo in colore blu all'interno del quale saranno indicati:

- a) nome del canale, dimensione e potenza massima delle imbarcazioni cui è consentito il transito, la velocità massima di percorribilità e senso di marcia;
- b) ulteriore segnaletica lungo il canale indicante il senso di marcia, i divieti e quant'altro si renda necessario per la disciplina della circolazione.

Art. 6 - Concessioni per spazi acquei

La concessione ad occupare uno spazio acqueo può essere ottenuta previa apposita domanda da inoltrare all'ufficio competente dell'Ente gestore, cui corrisponde un addebito di costo pratica determinato dalla Giunta comunale ed il pagamento della tassa o canone secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La concessione di occupazione di uno spazio acqueo s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno. Resta ferma ogni possibilità di rinuncia da parte del titolare o di revoca da parte dell'Ente gestore.

Qualora la concessione non venga utilizzata per un periodo superiore a mesi 6, la stessa verrà dichiarata decaduta ad eccezione di casi preventivamente segnalati ed autorizzati senza che il concessionario abbia nulla a pretendere a rimborso, anche per la spesa dei pali.

Per ciascun nucleo familiare può essere rilasciata una sola ed unica concessione per imbarcazione e a tal fine il richiedente dovrà dimostrarne altresì l'effettiva proprietà. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i pescatori professionisti in possesso di regolare licenza di pesca di tipo "A" per acque interne, rilasciata dall'Ufficio Pesca della Provincia.

Fatta salva la formulazione della graduatoria, così come previsto all'art.1, lett. h, possono essere assegnati ulteriori spazi acquei allo stesso nucleo familiare, nel caso gli stessi si rendessero disponibili.

Il titolare della concessione potrà sostituire l'imbarcazione con altra di proprietà di dimensioni anche diverse da quella originaria, purché adeguate allo spazio concesso e previa idonea comunicazione all'Ente gestore.

Art. 7 - Gestione dello spazio acqueo

Negli spazi le imbarcazioni debbono essere propriamente ormeggiate in modo che non possano disormeggiarsi accidentalmente, né rimanere incattivate sui pali con conseguente pericolo di sommersione.

E' vietato infiggere, a qualsiasi scopo, chiodi o simili nelle sponde della fondamenta, nei ponti e nelle mura delle case allo scopo di ormeggiare le imbarcazioni e per fissare i pali d'ormeggio. E' parimenti vietato fissare od anche solo appoggiare i pali a ringhiere, mura, muretti e fondamenta e appendere ai pali materiali diversi dalle reti da pesca.

In caso di sommersione di imbarcazione il proprietario dovrà provvedere con la massima sollecitudine al suo recupero e comunque entro 10 giorni dalla notifica del verbale di constatazione e diffida da parte dell'Organo accertatore. In caso di inutile decorrenza dei termini verrà redatto verbale di contestazione cui seguirà la revoca della concessione e l'impossibilità di richiederla. In caso di pericolo per la navigazione derivante da imbarcazione sommersa, lo stesso deve essere segnalato dal concessionario con boa di colore arancione munita in orario notturno o in condizioni di scarsa visibilità di luce lampeggiante.

Art. 8 – Obblighi e responsabilità del concessionario

Il concessionario non può in alcun modo apporre modifiche alle strutture assegnate in uso. I danni derivanti da usi anomali o impropri dovranno essere ripristinati a totale cura dello stesso.

Questi è in ogni caso responsabile dei guasti o danneggiamenti arrecati dal suo mezzo alle strutture dello spazio acqueo e alle altre imbarcazioni.

I concessionari riconoscono la precarietà del diritto d'uso dell'ormeggio, che può immediatamente rientrare nel possesso dell'Ente gestore qualora ciò sia richiesto da motivi di pubblica utilità, senza diritto alcuno a forme di rivalsa.

I proprietari o possessori di imbarcazioni abbandonate, sommerse o semisommerse o comunque non tenute a regola d'arte o non autorizzate, devono provvedere alla loro rimozione. Qualora gli stessi non ottemperino all'ordine di rimozione impartito dall'Ente gestore, le imbarcazioni saranno rimosse d'ufficio a loro spese, comprensive delle spese di custodia, con diritto di ritenzione ai sensi del Codice della navigazione.

Il concessionario è direttamente responsabile verso terzi per ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della concessione, con particolare riferimento ad eventuali danni recati alla fondamenta. Il concessionario deve mantenere le opere in buono stato a propria cura e spese.

E' comunque vietata la sub-concessione e/o l'utilizzo dello spazio acqueo da parte di persona diversa dal titolare della concessione.

Art. 9 – Compiti e responsabilità dell'Ente gestore

L'Ente gestore può:

a) verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dello spazio acqueo e la costante destinazione del bene stesso agli usi per i quali l'assegnazione è stata a suo tempo rilasciata. L'accertamento di anomalie in tale senso potrà determinare, ad insindacabile giudizio dell'Ente, l'immediata risoluzione delle assegnazioni, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al ristoro di eventuali danni materiali arrecati;

b) verificare in ogni momento, tramite suoi funzionari o tramite gli agenti della Polizia Locale, l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e negli atti attuativi, procedendo eventualmente alla risoluzione delle assegnazioni in caso di grave violazione delle medesime.

L'Ente gestore può in ogni caso procedere alla risoluzione delle assegnazioni in uso qualora le dimensioni delle imbarcazioni risultino incompatibili con la preordinata disposizione degli ormeggi.

Nessuna responsabilità, per danni o furti, viene assunta dall'Ente Gestore nei riguardi di piattaforme galleggianti e degli eventuali beni posizionati sulle stesse, e delle imbarcazioni localizzate nello spazio acqueo in concessione, nonché per eventuali danni e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e/o fenomeni naturali.

Art. 10 - Imbarcazioni

Le imbarcazioni non potranno superare del 10% le dimensioni in lunghezza dello spazio acqueo concessionato e dovranno essere inferiori del 20% della larghezza del medesimo spazio.

I tratti di spazio acqueo indicati appositamente nella planimetria sono adibiti all'ormeggio per barche tradizionali, con particolari caratteristiche costruttive e attrezzature originarie (armo con vela a terzo, decorazioni, "peneli" ecc.).

L'occupazione di tali spazi acquei sarà concessa gratuitamente con durata annuale. Tali concessioni saranno rilasciate su apposita domanda che sarà debitamente valutata dal dirigente del settore cultura comunale, sulla base delle caratteristiche delle imbarcazioni esclusivamente in legno che dovranno corrispondere per materiale, forma e attrezzature a quelle originali e secondo l'ordine di priorità di cui al seguente elenco:

-Tartana, bragozzo, bragagna, puparin, batelo da pisso, mozzeto, batelluccio, tartanella, sandalo alla chioggiotta, verigola, topo.

Art. 11 - Revoca concessione spazio acqueo

E' sempre disposta la revoca della concessione dello spazio acqueo in caso di inottemperanza a quanto disposto dagli artt.7 e 8 del presente regolamento, relativi rispettivamente alla gestione dello spazio acqueo e agli obblighi ed alle responsabilità del concessionario.

Art. 12 - Sanzioni

Chiunque viola la disposizione di cui all'art.3, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77.00 a Euro 516.00, così come previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alla sanzione accessoria della rimozione e/o demolizione di eventuali opere non autorizzate.

Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt.2 e 3 del presente Regolamento, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art 7 bis. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/81 e nell'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92.

Art. 13 - Ordinanze

L'Amministrazione comunale può adottare provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino ed esercitare i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale, anche su segnalazione dell'Ente gestore.

L'Amministrazione comunale può disporre lo sgombero di alcuni tratti del canale quando sussistano motivi di pubblica sicurezza, per l'esecuzione di lavori in piena sicurezza di pubblica utilità ed in ogni caso in cui ci sia un interesse pubblico a procedere in tal senso.

L'Ente gestore è incaricato di vigilare sulla esecuzione di quanto disposto con provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente ed in caso di inottemperanza provvederà alla rimozione delle imbarcazioni e/o delle strutture con addebito delle spese sostenute a carico del proprietario del natante stesso o delle strutture, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative a norma di legge.

Art. 14 - Norme transitorie

E' consentito il transito e la sosta alle imbarcazioni con potenza superiore ai 40 Cv lungo il canal Vena in via provvisoria, sino al momento della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli spazi acquei in concessione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
ing. VIANELLO Giorgio


IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Gerlando Gibilaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all'albo di questo Comune il giorno 14/05/2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 14/05/2010

Il Messo Comunale



imp. n.

Protocollo n. 23539\2010

Esecutiva il _____ ai sensi dell'art.
134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chioggia, li _____

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 IN SEDUTA DEL 29/04/2010

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO RELATIVO AL RIORDINO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI DEGLI SPAZI ACQUEI, DEGLI ORMEGGI E DEGLI APPRODI NEL CANAL VENA.

L'anno 2010, addì ventinove del mese di aprile alle ore 16.35 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria di 1 convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	TIOZZO PAGIO Romano	Sindaco	X	
2	VIANELLO Giorgio	Presidente	X	
3	BOSCOLO ZEMELO Massimo	Vice Presidente	X	
4	MANTOVAN Mauro	Vice Presidente		X
5	SALVAGNO Maurizio	Consigliere Anziano	X	
6	MANTOVAN Brunetto	Consigliere		X
7	DA RE Andrea	Consigliere	X	
8	BOSCOLO PALO Giuseppe	Consigliere		X
9	COMPARATO Andrea	Consigliere	X	
10	APRILE Massimo	Consigliere	X	
11	DI GIOVANNI Giovanni	Consigliere	X	
12	MARANGON Pierluigi	Consigliere		X
13	BOSCOLO COCUCCIA Guerino	Consigliere	X	
14	PENZO Giuseppe	Consigliere	X	
15	BOSCOLO CHIO BISTO Roberto	Consigliere	X	
16	SCARPA Gianfranco	Consigliere	X	
17	CASSON Giuseppe	Consigliere	X	
18	TIOZZO CAENAZZO Massimiliano	Consigliere	X	
19	MARANGON Sandro	Consigliere	X	
20	DOLFIN Marco	Consigliere	X	
21	GORINI Marcello	Consigliere	X	
22	BULLO Claudio	Consigliere	X	
23	MANCINI Massimo	Consigliere		X
24	DONIN Renzo	Consigliere	X	
25	GIBIN Fabiano	Consigliere		X
26	GUARNIERI Fortunato	Consigliere	X	
27	FORNARO Dario	Consigliere	X	
28	VARISCO Giorgio	Consigliere	X	
29	DIANIN Silvano	Consigliere		X
30	VARAGNOLO Sandro	Consigliere	X	
31	TIOZZO FASIOLO Lucio	Consigliere	X	
			24	7

Partecipa alla seduta il Sig. Gerlando Gibilaro Segretario Generale del Comune.

Il Sig. VIANELLO Giorgio nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri , , , invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

premesso che nel territorio comunale vige il regolamento approvato ed adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 27/11/01, che disciplina il riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei, degli ormeggi, degli approdi e della conseguente circolazione e mobilità nel Canal Vena;

atteso che lo stesso ed i suoi allegati di progetto risultano di fatto superati per molti aspetti a seguito delle modifiche strutturali, conseguenti ai lavori di risanamento e di rifacimento, quali in particolare gli interventi di difesa dell'Insula di Chioggia, che hanno interessato e che stanno, a tutt'oggi, interessando le fondamenta e le rive di tale canale;

ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al richiamato regolamento che consentano non solo di superare le carenze suindicate, ma altresì di studiare in maniera dinamica, puntuale ed attuale la situazione delle occupazioni degli spazi e della viabilità nel canale offrendo, nel contempo, la possibilità alle attività economiche che insistono sullo stesso di svilupparsi imprenditorialmente, perseguendo il fine pubblico di una gestione ottimale del Canal Vena nel suo complesso;

visto l'elaborato predisposto dal Servizio competente e ritenuto adeguato in relazione agli obiettivi prefissati, nonché in relazione al particolare contesto territoriale interessato;

visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18/08/00, n. 267;

visto lo Statuto comunale;

vista la determinazione Sindacale n. 11/2009 che assegna gli incarichi di direzione ai Dirigenti;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Preso atto:

- della richiesta di rinvio formulata dal Consigliere Aprile Massimo e respinta dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 4 (Di Giovanni Giovanni, Varisco Giorgio, Boscolo Chio Bisto Roberto, Donin Renzo), contrari 13 (Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo Palo Giuseppe, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Tiozzo Massimiliano, Varagnolo Sandro), astenuti 5 (Penzo Giuseppe, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Aprile Massimo, Scarpa Gianfranco), espressi mediante sistema computerizzato, su 22 Consiglieri presenti;
- del seguente emendamento prot. n. 8355 del 18.02.2010: il periodo dopo il punto 8), dell'art. 1): *"I sopraelencati criteri di priorità sono relativi esclusivamente agli spazi acquei per i quali è prevista l'assegnazione in concessione, così come identificati nella planimetria del canale."* sia spostato dopo il punto 3) della lettera m) dello stesso articolo 1; presentato e successivamente ritirato in corso di seduta dal Consigliere Scarpa Gianfranco, munito del seguente parere espresso dal dirigente del settore dott. Michele Tiozzo: si esprime parere tecnico **sfavorevole** in

quanto il periodo emendato dal Consigliere Comunale e riferibile ai soli criteri per l'emanazione del bando (lett. h, art. 1) e non le restanti lettere dell'art. 1.

- del seguente emendamento prot. n. 8355 del 18.02.2010: il periodo della lettera m) dell'art. 1) venga riscritto nel seguente modo: “*definire i seguenti criteri di base per il rilascio da parte dell'Ente Gestore di un numero massimo di 3 (tre) concessioni di spazi acquei ad uso esclusivo e strumentale di pubblici esercizi ai sensi della L.R. n. 29/2007*”; presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco, munito del seguente parere espresso dal dirigente del settore dott. Michele Tiozzo: si esprime parere tecnico **favorevole**. Trattasi di scelta discrezionale del Consiglio Comunale. **RESPINTO** dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 4 (Scarpa Gianfranco, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino), contrari 15 (Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo Palo Giuseppe, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Tiozzo Massimiliano, Di Giovanni Giovanni, Varagnolo Sandro, Fornaro Dario), astenuti 2 (Aprile Massimo e Donin Renzo), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;
- del seguente emendamento prot. n. 9154 del 23.02.2010: modificare il 2° comma dell'art. 3) nel seguente modo: “*L'aggiornamento della planimetria del canale è soggetto ad approvazione da parte della Giunta Comunale, previa visione, discussione ed approvazione della commissione consiliare competente*”; presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco, munito del seguente parere espresso dal dirigente del settore dott. Michele Tiozzo: si esprime parere tecnico **sfavorevole** in quanto la proposta risulterebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 24 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari secondo cui queste ultime hanno “funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio”. Emendamento non posto in votazione in quanto il Consiglio Comunale non ha ritenuto di superare il parere sfavorevole del dirigente competente.

Tutto ciò premesso, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo Palo Giuseppe, Dolfin Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Di Giovanni Giovanni, Varagnolo Sandro, Penzo Giuseppe, Gibin Fabiano, Casson Giuseppe, Tiozzo Caenazzo Massimiliano, Scarpa Gianfranco, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo.

con voti favorevoli 16, contrari //, astenuti 6 (Gibin Fabiano, Penzo Giuseppe, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo, Boscolo Chio Bisto Roberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 22 Consiglieri presenti;

DELIBERA:

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto,

1) di approvare le modifiche apportate al regolamento “Riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei, degli ormeggi e degli approdi nel Canal Vena”, approvato ed adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 27/11/01, come da elaborato predisposto dal Servizio Commercio ed allegato al presente atto;

2) di dare, conseguentemente, mandato al Dirigente del Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Altresì, il Presidente pone in votazione la seguente risoluzione presentata dal Consigliere Varagnolo Sandro:

Premesso che la presente proposta di delibera, "Approvazione dell'aggiornamento del regolamento relativo al Riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei, degli ormeggi e degli approdi nel canal Vena", all'Art 1 paragrafo "h" prevede una scaletta di precedenza, e che nella stessa, i pescatori professionisti sono posti al secondo posto, cioè dopo ai legittimi possessori di regolare licenza.

Visto la particolare necessità di alcune categorie di pescatori della cosiddetta "piccola pesca" e con particolare riferimento ai "molecanti", la quale tradizione è indissolubilmente legata al canal vena ed alla nostra cultura locale.

Visto le notevoli difficoltà che questa categoria, in via di estinzione, ha nel suo complesso, per mantenere attiva una pesca così tipica e articolata, che necessita di ormeggi in zone limitrofi ai vivai detti "vieri" e che questi devono essere raggiunti più volte al giorno dalle imbarcazioni.

Considerato che detta categoria di pescatori ha normalmente in dotazione barche tipiche della nostra cultura marinaresca, previste al terzo posto del regolamento in oggetto, e che vi sono prove della collocazione storica in tutto il canal vena con particolare persistenza sul canale Perottolo.

Che il Comune di Chioggia ha nei suoi progetti la realizzazione di un museo galleggiante nella zona antistante il museo della Laguna Sud, con l'intento di esporre barche tipiche ma soprattutto la cultura peschereccia cioè la cultura Chioggiotta.

Che i pescatori molecanti a pieno titolo rappresentano una testimonianza antichissima di questa nobile arte e secolare tradizione, e quindi il loro lavoro è proprio ciò che si prefigge di divulgare e in parte rappresentare il nostro museo cittadino.

Tutto ciò premesso

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

A prevedere e quindi autorizzare in via prioritaria, compatibilmente con il prospetto galleggiante della laguna sud, le imbarcazioni dei pescatori professionisti "molecanti" lungo tutto il canal Vena ma in particolare, nello spazio acqueo consequenziale a quello già assegnato al museo della laguna sud, nel tratto finale del canal Vena verso il bacino del Lusenzo, che risulta idoneo e complementare al progetto del museo galleggiante e agli intenti perseguiti dalle passate e presenti amministrazioni comunali riguardo alla conservazione dei luoghi tipici nel rispetto della cultura locale e della valorizzazione turistica della città.

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Comparato Andrea, Da Re Andrea, Boscolo Zemelo Massimo, Boscolo Palo Giuseppe, Dolfìn Marco, Marangon Sandro, Gorini Marcello, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Di Giovanni Giovanni, Varagnolo Sandro, Penzo Giuseppe, Gibin Fabiano, Casson Giuseppe, Tiozzo Caenazzo Massimiliano, Scarpa Gianfranco, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 16 , contrari 1 (Scarpa Gianfranco), astenuti 4 (Gibin Fabiano, Penzo Giuseppe, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti, **APPROVA** la risoluzione presentata dal Consigliere Varagnolo Sandro.

Altresì, il Presidente pone in votazione la seguente risoluzione presentata dal Consigliere Penzo Giuseppe:

A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del regolamento relativo al riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei, degli ormeggi e degli approdi nel Canal Vena,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA**

il Sindaco e la Giunta per un confronto futuro in commissione consiliare competente per affrontare i punti critici e proporre al Consiglio eventuali modifiche migliorative.

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Vianello Giorgio, Tiozzo Pagio Romano, Da Re Andrea, Dianin Silvano, Mantovan Brunetto, Tiozzo Massimiliano, Casson Giuseppe, Gibin Fabiano, Penzo Giuseppe, Salvagno Maurizio, Boscolo Cocuccia Guerino, Donin Renzo, Dolfin Marco, Gorini Marcello.

IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti, espressi mediante sistema computerizzato, su 14 Consiglieri presenti, **APPROVA** la risoluzione presentata dal Consigliere Penzo Giuseppe.

**RIORDINO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI
DEGLI SPAZI ACQUEI, DEGLI ORMEGGI E DEGLI APPRODI NEL CANAL VENA**

REGOLAMENTO

*(approvato con delibera del Consiglio Comunale del 27/11/01 n.117, successivamente modificato
con delibera del Consiglio Comunale del n.)*

INDICE

- ART. 1 FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 2 CIRCOLAZIONE**
- ART. 3 SPAZI ACQUEI**
- ART.4 PALI DI ORMEGGIO**
- ART. 5 SEGNALETICA**
- ART. 6 CONCESSIONI SPAZI ACQUEI**
- ART. 7 GESTIONE DELLO SPAZIO ACQUEO**
- ART. 8 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 9 COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE GESTORE**
- ART. 10 IMBARCAZIONI**
- ART. 11 REVOCA CONCESSIONE SPAZIO ACQUEO**
- ART. 12 SANZIONI**
- ART. 13 ORDINANZE**
- ART.14 NORME TRANSITORIE**

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina il riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei, degli ormeggi, degli approdi e della conseguente circolazione nel Canal Vena, gestito direttamente dall'Amministrazione comunale o dalla stessa affidato ad un soggetto terzo.

Sono soggetti al presente regolamento tutti i mezzi atti alla circolazione nel canale, siano essi natanti, imbarcazioni tipiche e tradizionali o galleggianti che vengono definiti con un unico termine: "imbarcazioni".

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) regolamentare la navigabilità del canale con limitazioni di velocità e apposita segnaletica;
- b) vietare il transito, l'attracco e l'ormeggio alle imbarcazioni con potenza superiore a 40 Cv, e/o con dimensioni superiori a mt.8.00 fuori tutto, ad eccezione dei mezzi adibiti al servizio pubblico, della polizia e autorizzati per motivi di interesse pubblico e delle barche tradizionali dotate di concessione all'ormeggio;
- c) individuare lungo i vari tratti di canale, le superfici degli spazi acquei da adibire ad ormeggio delle imbarcazioni che dovranno avere dimensioni adeguate agli spazi stessi e da adibire a piattaforme galleggianti ed amovibili per la collocazione di tavoli, sedie e ombrelloni a servizio esclusivo e strumentale di pubblici esercizi ai sensi della L.R. n.29/07;
- d) individuare le aree di particolare pregio paesaggistico ove prevedere la possibilità di ormeggio gratuito alle imbarcazioni tradizionali in legno con caratteristiche tipiche della laguna veneta di cui all'art. 10;
- e) individuare le aree di particolare pregio paesaggistico ove prevedere la possibilità di ormeggio di sole imbarcazioni a vela;
- f) individuare appositi spazi acquei per gli ormeggi pubblici e per gli attracchi temporanei;
- g) delimitare spazi di ormeggio ed attracco in prossimità di fabbricati di particolare pregio architettonico e di particolare valenza storica e le tipologie dei pali in legno da utilizzare su tutto il canale;
- h) definire i seguenti criteri di base per la formulazione da parte dell'Ente gestore di un bando pubblico per l'assegnazione degli spazi acquei per le imbarcazioni secondo il seguente ordine di priorità:
 1. titolari di concessioni già rilasciate in regola con i pagamenti della tassa o del canone;
 2. pescatori professionisti in possesso di regolare licenza di pesca di tipo "A" per acque interne, rilasciata dall'Ufficio Pesca della Provincia;
 3. proprietari di imbarcazioni tipiche e/o tradizionali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: tartana, bragozzo, bragagna, puparin, batelo da pisso, mozzeto, bateluccio, tartanella, sandalo alla chioggiotta, verigola, topo);
 4. proprietari di imbarcazioni residenti nelle unità immobiliari con accesso esistente diretto sul canale;
 5. proprietari di imbarcazioni residenti nelle unità immobiliari direttamente prospicienti sul fronte del canale o sulla corrispondente fondamenta;
 6. assegnazione degli spazi acquei ai proprietari di imbarcazioni residenti nelle unità immobiliari esistenti, lungo la calle più vicina allo spazio acqueo richiesto, con ordine di priorità decrescente dalla fondamenta est del canale verso est, dalla fondamenta ovest del canale verso ovest, calcolando la distanza dal filo della riva all'asse del portone d'ingresso delle rispettive unità immobiliari di residenza;
 7. assegnazioni ai residenti nel centro storico di Chioggia così come perimetrato dal P.R.G. vigente;
 8. altri residenti nel Comune di Chioggia a sorteggio.

I sopraelencati criteri di priorità sono relativi esclusivamente agli spazi acquei per i quali è prevista l'assegnazione in concessione, così come identificati nella planimetria del Canale;

- h) stabilire i tempi di validità della concessione e gli obblighi del concessionario;
- i) stabilire il materiale utilizzabile per le attrezzature di attracco;
 - l) per quanto non previsto nel presente Regolamento, ed ove non in contrasto con lo stesso, valgono le vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare e quanto previsto nel Codice della Navigazione e relativi Regolamenti di esecuzione;
 - m) definire i seguenti criteri di base per il rilascio da parte dell'Ente gestore di concessioni di spazi acquei ad uso esclusivo e strumentale di pubblici esercizi ai sensi della L.R. n.29/07:
 - 1) la ditta richiedente avrà la priorità nell'occupazione dello spazio acqueo antistante la propria attività, in misura pari all'estensione dell'unità immobiliare in cui ha sede l'esercizio;
 - 2) la concessione potrà estendersi fino all'esaurimento dell'area antistante l'unità edilizia. Qualora nella stessa unità edilizia siano presenti più esercizi (tutti interessati all'occupazione di spazio acqueo), ognuno di questi manterrà il diritto ad occupare l'area antistante il proprio esercizio, l'estensione delle concessioni avverrà sulla base di accordo fra le ditte interessate o, in assenza, attraverso una equa divisione delle aree disposta dall'Ente gestore;
 - 3) l'assegnazione di spazi acquei potrà estendersi su aree antistanti altri esercizi commerciali in assenza di richiesta da parte degli stessi.

Art. 2 - Circolazione

La velocità massima consentita nel Canal Vena, per le imbarcazioni a motore, è di 5 Km/h. In ogni caso i conducenti delle imbarcazioni a motore devono navigare limitando la velocità, la produzione del moto ondoso e lo spostamento dell'acqua restia, in modo tale da non arrecare danni a persone e cose, in particolare nelle situazioni di:

- a) incrocio con altre imbarcazioni, specie se condotte a remi;
- b) in prossimità di imbarcazioni all'ormeggio o impegnate in operazioni di imbarco, sbarco persone o carico - scarico merci;
- c) in presenza di lavori di ripristino di edifici, rive o fondamenta, in occasione di lavori marittimi;
- d) scarsa visibilità;
- e) acqua alta e bassa marea;

I conducenti delle imbarcazioni a motore devono evitare brusche e violente accelerazioni in marcia avanti e/o indietro per ridurre le turbolenze che smuovono i fondali e creano forzati movimenti d'acqua nelle murature delle rive o degli edifici.

Le imbarcazioni che circolano nel canale dovranno tenere la propria destra e dare la precedenza alle imbarcazioni a remi.

Lungo il canale è vietato il transito a rimorchio, salvo il caso di trasferimento di imbarcazioni a motore in stato di avaria.

Prima di scambiarsi nei punti malagevoli o di visibilità ridotta, in prossimità d'incroci, ogni conducente è tenuto a rallentare e a richiamare l'attenzione degli altri conducenti, facendo uso di segnali acustici o della voce, e nelle ore notturne di segnali luminosi.

Il conducente è tenuto a far segno con la mano a coloro che lo seguono quando la propria imbarcazione rallenti o debba fermarsi, ovvero debba cambiare direzione.

Le imbarcazioni in uscita dal Canal Vena debbono dare la precedenza alle altre imbarcazioni;

Negli incroci di rotta ha la precedenza l'imbarcazione che viene da destra;

Con le maree superiori o uguali a m. 1.10 è vietata la circolazione alle imbarcazioni a motore lungo il canale.

E' fatto obbligo ai conducenti di imbarcazioni a motore di spegnere il motore non appena attraccino o sostino nel canale.

E' vietato sorpassare. Le imbarcazioni devono avanzare in un'unica fila evitando di procedere affiancate.

Le segnalazioni acustiche sono proibite, tranne nei casi di pericolo, incrocio, necessità di manovra, nebbia e scarsa visibilità.

Le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e Pronto Intervento solo ed esclusivamente quando circolano per motivi di servizio, con carattere d'urgenza con sirena inserita o con equivalente segnale di emergenza, hanno libero transito e precedenza assoluta in tutto il canale.

E' vietata la sosta in spazi acquei entro 3 metri dall'intersezione di vie d'acqua.

E' vietata la sosta e l'ingombro sotto le arcate dei ponti e dove il canale non lo consenta al fine di garantire il normale transito di navigazione.

E' vietato il transito, l'attracco e l'ormeggio alle imbarcazioni con motori principali di qualsiasi tipo con potenza superiore a 40 Cv anche se circolanti con motori ausiliari inferiori o pari a 40 Cv e/o con dimensioni superiori a mt. 8.80 fuori tutto, ad eccezione dei mezzi adibiti a servizio pubblico, della polizia e autorizzate per motivi di interesse pubblico, delle barche tradizionali dotate di concessione all'ormeggio, delle imbarcazioni per ormeggio temporaneo turisti, per ormeggio temporaneo ristoro, per ormeggio provvisorio privilegiato, per ormeggio carico-scarico e ormeggio pescherecci.

E' vietata la sosta negli appositi spazi ove è consentito l'ormeggio temporaneo per lo scarico /carico che dovrà avvenire con l'obbligo di conducente a bordo anche durante il tempo della fermata.

Art. 3 - Spazi acquei.

Per occupare stabilmente uno spazio acqueo nel canale è necessaria la concessione rilasciata dall'Ente gestore. Le concessioni sono delimitate come da apposito elaborato grafico, oggetto di eventuale revisione con cadenza semestrale da parte dell'Ente gestore.

L'aggiornamento della planimetria del canale è soggetto ad approvazione da parte della Giunta Comunale.

S'intende spazio acqueo la porzione d'acqua occupata da una sola imbarcazione, indipendentemente dalle sue dimensioni, ormeggiata a mezzo di n. 4 pali (anche promiscui con lo specchio acqueo adiacente) e attrezzature atte ad assorbire le variazioni di marea ed eventuale moto ondoso.

Gli spazi acquei devono rimanere liberi da qualsiasi opera provvisoria, con l'esclusione di quelli in doppia fila paralleli al filo della riva e quelli appositamente contrassegnati nella tavola di progetto, per i quali sarà previsto un pontile galleggiante con rivestimento in legno per l'accesso alle imbarcazioni.

I pontili galleggianti saranno autorizzati contestualmente al rilascio della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo.

Gli spazi acquei saranno concessi in modo da lasciare sufficiente spazio per la circolazione, entro le zone individuate nella planimetria di progetto.

Sono previsti lungo il canale approdi pubblici denominati ormeggi provvisori privilegiati, meglio identificati nella medesima planimetria, con sosta consentita solo il tempo necessario allo sbarco o imbarco delle persone, solo quando gli stessi non siano utilizzati per manifestazioni pubbliche.

Per l'occupazione di spazi acquei prospicienti ad abitazioni con muratura perimetrale diretta sul canale e situate a piano terra con fori-finestra, è necessario il nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare corrispondente richiesto all'Ente gestore.

L'Ente gestore, quando ricorrono motivi di sicurezza, di pubblico interesse, di viabilità, può modificare o revocare qualsiasi concessione di spazio acqueo, senza che il concessionario abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.

L'Ente gestore può ordinare la rimozione e l'asporto di ogni imbarcazione senza la prescritta concessione all'ormeggio e la demolizione di opere, sia fisse che precarie, che risultino occupare spazi acquei senza essere state autorizzate.

In tali casi la rimozione dell'imbarcazione e/o la demolizione delle opere saranno a cura e spese del responsabile e dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e diffida da parte dell'Ente gestore. Nel caso di inottemperanza l'Ente gestore provvederà alla rimozione e/o demolizione forzata ponendo in ogni caso le spese sostenute a carico del responsabile.

Tutte le opere fisse o precarie non previste o non conformi alla concessione dello spazio acqueo, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario entro 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e diffida da parte dell'Ente gestore. Nel caso di inadempienza l'Ente gestore provvederà alla revoca della concessione e successivamente alla rimozione delle opere ponendo in ogni caso le spese sostenute a carico dei soggetti responsabili.

Per la protezione delle imbarcazioni è fatto obbligo l'utilizzo di appositi teli. E' comunque vietato l'utilizzo di altri tipi di materiale.

Ad ogni concessionario di spazio acqueo l'Ente gestore rilascerà apposite targhe di identificazione, a spese del concessionario, che dovranno essere applicate all'imbarcazione ed al palo d'ormeggio con posizione nord, adiacente la riva.

Gli spazi acquei identificati nella planimetria come punti di ormeggio temporaneo per barche turisti e/o finalizzate ad escursioni turistiche, ristoro, scarico-carico sono da considerarsi di uso pubblico gratuito.

Gli spazi acquei identificati nella planimetria come punti di ormeggio per pescherecci sono assegnati mediante apposita autorizzazione provvisoria di durata annuale su apposita domanda da rinnovare annualmente. Le assegnazioni avverranno sulla base del verificato uso storico e attuale di tali spazi.

Gli spazi acquei, identificati nella planimetria, di pertinenza del museo civico dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'ormeggio di imbarcazioni storiche secondo i programmi propri dell'attività museale.

Art.4 - Pali di ormeggio

Il posizionamento dei pali di ormeggio negli spazi acquei in concessione e dei pali adiacenti ai fabbricati di particolare valore architettonico e/o che delimitano gli spazi acquei per ormeggio temporaneo barche turisti e/o finalizzate ad escursioni turistiche, ormeggio temporaneo ristoro, ormeggio provvisorio privilegiato e le concessioni per barche tradizionali viene effettuato a cura dell'Ente gestore, sui quali lo Stesso mantiene ed esercita il diritto di proprietà.

I pali di ormeggio, in legno e di colore bianco e rosso, dovranno avere caratteristiche strutturali conformi alle specifiche tecniche eventualmente indicate dalle Autorità competenti e a quanto disposto dal Codice della navigazione.

Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del concessionario, mentre le spese di straordinaria amministrazione nonché di sostituzione dei pali di ormeggio sono a carico dell'Ente gestore.

Art. 5 - Segnaletica

Alle entrate del canale è posizionato apposito cartello, a sfondo bianco con bordo e testo in colore blu all'interno del quale saranno indicati:

- a) nome del canale, dimensione e potenza massima delle imbarcazioni cui è consentito il transito, la velocità massima di percorribilità e senso di marcia;
- b) ulteriore segnaletica lungo il canale indicante il senso di marcia, i divieti e quant'altro si renda necessario per la disciplina della circolazione.

Art. 6 - Concessioni per spazi acquei

La concessione ad occupare uno spazio acqueo può essere ottenuta previa apposita domanda da inoltrare all'ufficio competente dell'Ente gestore, cui corrisponde un addebito di costo pratica determinato dalla Giunta comunale ed il pagamento della tassa o canone secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La concessione di occupazione di uno spazio acqueo s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno. Resta ferma ogni possibilità di rinuncia da parte del titolare o di revoca da parte dell'Ente gestore.

Qualora la concessione non venga utilizzata per un periodo superiore a mesi 6, la stessa verrà dichiarata decaduta ad eccezione di casi preventivamente segnalati ed autorizzati senza che il concessionario abbia nulla a pretendere a rimborso, anche per la spesa dei pali.

Per ciascun nucleo familiare può essere rilasciata una sola ed unica concessione per imbarcazione e a tal fine il richiedente dovrà dimostrarne altresì l'effettiva proprietà. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i pescatori professionisti in possesso di regolare licenza di pesca di tipo "A" per acque interne, rilasciata dall'Ufficio Pesca della Provincia.

Fatta salva la formulazione della graduatoria, così come previsto all'art.1, lett. h, possono essere assegnati ulteriori spazi acquei allo stesso nucleo familiare, nel caso gli stessi si rendessero disponibili.

Il titolare della concessione potrà sostituire l'imbarcazione con altra di proprietà di dimensioni anche diverse da quella originaria, purché adeguate allo spazio concesso e previa idonea comunicazione all'Ente gestore.

Art. 7 - Gestione dello spazio acqueo

Negli spazi le imbarcazioni debbono essere propriamente ormeggiate in modo che non possano disormeggiarsi accidentalmente, né rimanere incattivate sui pali con conseguente pericolo di sommersione.

E' vietato infiggere, a qualsiasi scopo, chiodi o simili nelle sponde della fondamenta, nei ponti e nelle mura delle case allo scopo di ormeggiare le imbarcazioni e per fissare i pali d'ormeggio. E' parimenti vietato fissare od anche solo appoggiare i pali a ringhiere, mura, muretti e fondamenta e appendere ai pali materiali diversi dalle reti da pesca.

In caso di sommersione di imbarcazione il proprietario dovrà provvedere con la massima sollecitudine al suo recupero e comunque entro 10 giorni dalla notifica del verbale di constatazione e diffida da parte dell'Organo accertatore. In caso di inutile decorrenza dei termini verrà redatto verbale di contestazione cui seguirà la revoca della concessione e l'impossibilità di richiederla. In caso di pericolo per la navigazione derivante da imbarcazione sommersa, lo stesso deve essere segnalato dal concessionario con boa di colore arancione munita in orario notturno o in condizioni di scarsa visibilità di luce lampeggiante.

Art. 8 – Obblighi e responsabilità del concessionario

Il concessionario non può in alcun modo apporre modifiche alle strutture assegnate in uso. I danni derivanti da usi anomali o impropri dovranno essere ripristinati a totale cura dello stesso.

Questi è in ogni caso responsabile dei guasti o danneggiamenti arrecati dal suo mezzo alle strutture dello spazio acqueo e alle altre imbarcazioni.

I concessionari riconoscono la precarietà del diritto d'uso dell'ormeggio, che può immediatamente rientrare nel possesso dell'Ente gestore qualora ciò sia richiesto da motivi di pubblica utilità, senza diritto alcuno a forme di rivalsa.

I proprietari o possessori di imbarcazioni abbandonate, sommerse o semisommerse o comunque non tenute a regola d'arte o non autorizzate, devono provvedere alla loro rimozione. Qualora gli stessi non ottemperino all'ordine di rimozione impartito dall'Ente gestore, le imbarcazioni saranno rimosse d'ufficio a loro spese, comprensive delle spese di custodia, con diritto di ritenzione ai sensi del Codice della navigazione.

Il concessionario è direttamente responsabile verso terzi per ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della concessione, con particolare riferimento ad eventuali danni recati alla fondamenta. Il concessionario deve mantenere le opere in buono stato a propria cura e spese.

E' comunque vietata la sub-concessione e/o l'utilizzo dello spazio acqueo da parte di persona diversa dal titolare della concessione.

Art. 9 – Compiti e responsabilità dell'Ente gestore

L'Ente gestore può:

a) verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dello spazio acqueo e la costante destinazione del bene stesso agli usi per i quali l'assegnazione è stata a suo tempo rilasciata. L'accertamento di anomalie in tale senso potrà determinare, ad insindacabile giudizio dell'Ente, l'immediata risoluzione delle assegnazioni, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al ristoro di eventuali danni materiali arrecati;

b) verificare in ogni momento, tramite suoi funzionari o tramite gli agenti della Polizia Locale, l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e negli atti attuativi, procedendo eventualmente alla risoluzione delle assegnazioni in caso di grave violazione delle medesime.

L'Ente gestore può in ogni caso procedere alla risoluzione delle assegnazioni in uso qualora le dimensioni delle imbarcazioni risultino incompatibili con la preordinata disposizione degli ormeggi.

Nessuna responsabilità, per danni o furti, viene assunta dall'Ente Gestore nei riguardi di piattaforme galleggianti e degli eventuali beni posizionati sulle stesse, e delle imbarcazioni localizzate nello spazio acqueo in concessione, nonché per eventuali danni e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e/o fenomeni naturali.

Art. 10 - Imbarcazioni

Le imbarcazioni non potranno superare del 10% le dimensioni in lunghezza dello spazio acqueo concessionato e dovranno essere inferiori del 20% della larghezza del medesimo spazio.

I tratti di spazio acqueo indicati appositamente nella planimetria sono adibiti all'ormeggio per barche tradizionali, con particolari caratteristiche costruttive e attrezzature originarie (armo con vela a terzo, decorazioni, "peneli" ecc.).

L'occupazione di tali spazi acquei sarà concessa gratuitamente con durata annuale. Tali concessioni saranno rilasciate su apposita domanda che sarà debitamente valutata dal dirigente del settore cultura comunale, sulla base delle caratteristiche delle imbarcazioni esclusivamente in legno che dovranno corrispondere per materiale, forma e attrezzature a quelle originali e secondo l'ordine di priorità di cui al seguente elenco:

-Tartana, bragozzo, bragagna, puparin, batelo da pisso, mozzeto, batelluccio, tartanella, sandalo alla chioggiotta, verigola, topo.

Art. 11 - Revoca concessione spazio acqueo

E' sempre disposta la revoca della concessione dello spazio acqueo in caso di inottemperanza a quanto disposto dagli artt.7 e 8 del presente regolamento, relativi rispettivamente alla gestione dello spazio acqueo e agli obblighi ed alle responsabilità del concessionario.

Art. 12 - Sanzioni

Chiunque viola la disposizione di cui all'art.3, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77.00 a Euro 516.00, così come previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alla sanzione accessoria della rimozione e/o demolizione di eventuali opere non autorizzate.

Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt.2 e 3 del presente Regolamento, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art 7 bis. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/81 e nell'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92.

Art. 13 - Ordinanze

L'Amministrazione comunale può adottare provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino ed esercitare i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale, anche su segnalazione dell'Ente gestore.

L'Amministrazione comunale può disporre lo sgombero di alcuni tratti del canale quando sussistano motivi di pubblica sicurezza, per l'esecuzione di lavori in piena sicurezza di pubblica utilità ed in ogni caso in cui ci sia un interesse pubblico a procedere in tal senso.

L'Ente gestore è incaricato di vigilare sulla esecuzione di quanto disposto con provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente ed in caso di inottemperanza provvederà alla rimozione delle imbarcazioni e/o delle strutture con addebito delle spese sostenute a carico del proprietario del natante stesso o delle strutture, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative a norma di legge.

Art. 14 - Norme transitorie

E' consentito il transito e la sosta alle imbarcazioni con potenza superiore ai 40 Cv lungo il canal Vena in via provvisoria, sino al momento della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli spazi acquei in concessione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto ing. VIANELLO Giorgio

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto dr. Gerlando Gibilaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all'albo di questo Comune il giorno 14/05/2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 14/05/2010

Il Messo Comunale

Ricevo copia del presente atto per esporlo all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

F.to Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 14/05/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

imp. n.

Protocollo n. 23539\2010

Esecutiva il _____ ai sensi dell'art.
134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chioggia, li _____